



CONFERENZA DELLE ASSEMBLEE REGIONALI LEGISLATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO

TITOLO - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – NOME

1. CALRE significa “Conferenza delle Assemblee Regionali Legislative dell’Unione Europea (UE)”. I Presidenti rappresentano le rispettive assemblee. La Conferenza è costituita a tempo indeterminato.
2. Fin dalla Dichiarazione di fondazione di Oviedo del 1997, la missione della CALRE è stata quella di approfondire i principi democratici e partecipativi nell’ambito dell’ordinamento dell’UE, al fine di difendere i valori e i principi della democrazia regionale e rafforzare i legami tra le Assemblee Legislative Regionali.
3. La CALRE s’impegna a:
 - a) far rispettare e consolidare il principio di sussidiarietà nell’Unione Europea;
 - b) operare per il rafforzamento dei rapporti con le altre organizzazioni europee, in particolare con il Comitato delle Regioni e con il REGLEG;
 - c) potenziare e migliorare i rapporti con il Parlamento Europeo, valutando le possibili modalità di relazione e facendo riferimento al quadro di rapporti esistenti con i Parlamenti degli Stati.
4. La Conferenza opera nel rispetto dei principi stabiliti nella Convenzione del Consiglio d’Europa di Madrid del 1980 (STE n° 106) e nel suo Primo, Secondo e Terzo Protocollo.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

1. La CALRE contribuisce alla partecipazione democratica delle Assemblee Legislative Regionali nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea, rafforzando i rapporti tra le assemblee regionali, in particolare attraverso lo scambio di buone pratiche.
2. La CALRE sostiene le attività di cooperazione transnazionale dei suoi associati.
3. La CALRE coordina i propri membri nella loro partecipazione a progetti di rafforzamento delle capacità istituzionali organizzati da terze parti.
4. La CALRE rispetta pienamente il principio di autonomia di ciascuna Assemblea.
5. L'adesione e la partecipazione sono volontarie.

ARTICOLO 3 – ADESIONE

1. Le Assemblee Regionali dotate di poteri legislativi e appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione Europea possono divenire membri della Conferenza.
2. Il Comitato Permanente decide in merito alle nuove richieste di adesione.

ARTICOLO 4 – LINGUE

1. Le lingue ufficiali utilizzate nelle riunioni e nelle conferenze della CALRE sono quelle delle regioni partecipanti. L'interpretazione simultanea in lingue diverse dall'inglese e da quella della Presidenza di turno viene fornita conformemente a quanto disposto nell'articolo 5, punto 3.
2. I documenti di lavoro della CALRE, scritti nella lingua della regione proponente, sono accompagnati dalla corrispondente traduzione in inglese.
3. La pubblicazione della Dichiarazione Annuale dell'Assemblea Plenaria e degli altri documenti della CALRE deve essere redatta in tutte le lingue delle regioni aderenti alla CALRE. A tal fine, tranne che per le versioni nella lingua di Presidenza della CALRE e in inglese, ogni delegazione nazionale s'impegna a fornire la corrispondente traduzione nella propria lingua entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento.

ARTICOLO 5 - ORGANIZZAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE SPESE

1. L'Assemblea che detiene la Presidenza della CALRE è responsabile dell'organizzazione logistica e tecnica delle riunioni del Comitato Permanente e dell'Assemblea Plenaria, nonché del servizio di interpretazione simultanea verso le lingue ufficiali della CALRE e altre eventuali lingue, conformemente a quanto disposto nel punto 3 del presente articolo.
2. Le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione alle riunioni della CALRE sono a carico dalle delegazioni partecipanti.
3. La Regione che desidera avvalersi del servizio d'interpretazione simultanea nella lingua del proprio Paese è tenuta a darne comunicazione alla Presidenza al momento dell'iscrizione; la stessa Presidenza può attribuirne le spese alla Regione che ne ha fatto richiesta.
4. Per partecipare all'Assemblea Plenaria, ogni Assemblea Regionale deve provvedere al versamento di una quota d'iscrizione (Presidente e collaboratori inclusi), da corrispondere all'Assemblea che detiene la Presidenza, il cui ammontare viene stabilito dal Comitato Permanente.
5. Ogni Assemblea Regionale nominerà un referente per la CALRE, che sarà responsabile dei contatti fra l'Assemblea Regionale e il Segretariato Generale/la Presidenza della CALRE.

TITOLO II - ORGANI DELLA CALRE

CAPITOLO I – ORGANIZZAZIONE GENERALE

ARTICOLO 6 – ORGANI DELLA CALRE

1. Gli organi della CALRE sono il Presidente, il Vicepresidente, il Comitato Permanente e l'Assemblea Plenaria.
2. Il Segretario Generale e i Gruppi di Lavoro sono organi sussidiari.

CHAPTER II – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

ARTICOLO 7 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è il rappresentante della CALRE. Presiede le riunioni della CALRE e ha il potere di prendere tutte le opportune decisioni in materia di attuazione delle delibere degli organi della Conferenza.
2. Il Presidente è titolare ex officio del potere di rappresentare la CALRE in suo nome e per suo conto. Tuttavia, può delegare il proprio potere di rappresentanza ad un qualsiasi altro Presidente della CALRE, a mezzo di atto scritto, debitamente firmato e datato.
3. Il Presidente può delegare i propri compiti al Vicepresidente.
4. Il Presidente di turno della Conferenza stabilisce le date in cui si tengono le riunioni del Comitato Permanente e dell'Assemblea Plenaria.

ARTICOLO 8 - ELEZIONE

1. Il Presidente della CALRE viene eletto a maggioranza dei partecipanti all'Assemblea Plenaria.
2. Può presentare la propria candidatura qualsiasi Presidente di un'Assemblea Legislativa Regionale, mediante una richiesta scritta indirizzata al Presidente, accompagnata da un programma delle attività previste.
3. Le candidature possono essere presentate fino all'ultima riunione del Comitato Permanente precedente l'Assemblea Plenaria.

ARTICOLO 9 - DURATA DEL MANDATO DEL PRESIDENTE

1. Il mandato ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; può essere prorogato per un secondo anno su richiesta del Presidente e con l'approvazione dell'Assemblea Plenaria.

2. Dalla data dell'elezione del nuovo Presidente fino al primo gennaio, al fine di garantire un'adeguata continuità d'azione, il Presidente uscente coadiuverà per quanto possibile il nuovo Presidente nelle varie questioni attinenti alla CALRE, fornendo tutte le opportune informazioni al suo successore.

3. Il nuovo Presidente viene eletto ogni anno in sede di Assemblea Plenaria, in occasione della quale si svolgerà una cerimonia di trasferimento della Presidenza, sebbene il mandato abbia inizio il primo gennaio dell'anno a venire.

4. In caso di scadenza del mandato del Presidente dell'Assemblea Regionale che organizza la Conferenza, prenderà il suo posto il suo successore nell'Assemblea Regionale di appartenenza.

ARTICOLO 10 – COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della CALRE ha i seguenti compiti:

a) rappresentare la CALRE in suo nome e per suo conto nei rapporti con l'Unione Europea e con le altre associazioni regionali europee e internazionali che rappresentano le assemblee dotate di poteri legislativi;

b) partecipare alle attività del Comitato Europeo delle Regioni e, in particolare, ove possibile, a quelle del Gruppo interregionale delle Regioni con poteri legislativi;

c) presentare i verbali della precedente riunione ad ogni riunione del Comitato Permanente e dell'Assemblea Plenaria.

2. Al fine di garantire una corretta continuità d'azione, il Presidente uscente ha il dovere di fornire tutte le opportune informazioni al proprio successore.

ARTICOLO 11 – VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente uscente agisce in qualità di Vicepresidente nell'anno successivo alla cessazione del proprio mandato.

2. Il Vicepresidente il cui mandato di Presidente regionale cessi per qualsivoglia motivo è sostituito dal proprio successore nell'Assemblea legislativa di provenienza.

CAPITOLO III – COMITATO PERMANENTE

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE e RAPPRESENTANZA

1. Il Comitato Permanente è costituito dal Presidente della Conferenza, dal Vicepresidente, da un Presidente per ogni Stato, da una delegazione per ogni Stato membro e dai Presidenti dei Gruppi di Lavoro.
2. Ciascuno Stato Membro è responsabile della nomina dei propri rappresentanti al Comitato Permanente e ne informa annualmente la CALRE. Negli Stati in cui il numero delle Assemblee legislative regionali è inferiore o uguale a tre, il Presidente designato può delegare un altro componente dell'Assemblea legislativa regionale di provenienza o un componente di un'altra Assemblea legislativa regionale del medesimo Stato.
3. I Presidenti possono essere accompagnati da uno o più tecnici che li coadiuvano nel corso delle riunioni.

ARTICOLO 13 – RIUNIONI

1. Il Comitato Permanente si riunisce solitamente tre volte all'anno e una delle riunioni si svolge presso la sede dell'Assemblea legislativa della Presidenza di turno della CALRE. Le altre due riunioni si tengono preferibilmente a Bruxelles, presso la sede del Comitato delle Regioni.
2. La prima riunione del Comitato Permanente si svolge preferibilmente nel mese di gennaio di ogni anno.
3. Il Comitato Permanente tiene una riunione prima dell'Assemblea Plenaria, nel corso della quale decide in merito all'accettazione di proposte di modifica urgenti, alla durata degli interventi, ai tempi di discussione e ai dettagli finali necessari affinché l'Assemblea Plenaria segua il suo naturale corso.
4. La partecipazione alle riunioni può avvenire in presenza o a distanza, purché siano garantiti i mezzi telematici atti ad effettuare la riunione anche in modalità telefonica o in videoconferenza, l'identità dei partecipanti, il contenuto delle dichiarazioni degli stessi partecipanti, la durata in cui tali dichiarazioni vengono espresse, nonché le soluzioni di trasmissione interattiva in tempo reale e la messa a disposizione di mezzi di comunicazione adeguati per l'intera durata della sessione.

5. Qualora i membri in carica del Comitato Permanente siano impossibilitati a partecipare, possono essere rappresentati esclusivamente da altri membri dell'Assemblea legislativa di appartenenza. I tecnici delle Assemblee legislative possono partecipare alle riunioni, ma non godono di diritto di voto.

ARTICOLO 14 – COMPITI

Il Comitato Permanente della CALRE ha i seguenti compiti:

- a) discutere e approvare il verbale della riunione precedente;
- b) decidere l'ordine del giorno dell'Assemblea Plenaria;
- c) decidere l'ordine del giorno della successiva riunione del Comitato Permanente;
- d) proporre la costituzione di nuovi Gruppi di Lavoro, definendone le competenze e la durata che non potrà essere superiore a due anni;
- e) nominare i relatori incaricati di elaborare, presentare e discutere le relazioni e nominare altri soggetti che fungeranno da moderatori dei dibattiti;
- f) risolvere qualsiasi questione di natura istituzionale o rappresentativa di rilevanza pubblica o comunitaria che richieda una decisione su base collegiale;
- g) stabilire la quota d'iscrizione per l'Assemblea Plenaria;
- h) esprime un parere su altre questioni che riguardano la CALRE.

ARTICOLO 15 – FUNZIONAMENTO

1. In considerazione dei compiti che attengono al Comitato Permanente, è necessario tener conto dei seguenti principi:

- a) il Presidente deve spedire i documenti oggetto della discussione a tutti i membri almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione;
- b) le eventuali proposte di modifica dei documenti presentate dai membri devono essere spedite al Presidente almeno 15 giorni prima della riunione;
- c) il Presidente deve informare tutti i membri di ogni eventuale proposta di modifica almeno sette giorni prima della riunione;

- d) le proposte di modifica urgenti, debitamente motivate, devono essere consegnate entro e non oltre le 48 ore che precedono la riunione;
 - e) i documenti da consegnare alla Presidenza della CALRE devono essere redatti in una delle lingue ufficiali, conformemente a quanto disposto nell'articolo 4, punto 1;
 - f) i coordinatori dei gruppi di lavoro saranno convocati alle riunioni del Comitato Permanente, in occasione delle quali avranno diritto di parola, ma non di voto.
2. Fermo restando l'uso di altri mezzi di comunicazione, qualora necessari, i documenti saranno fatti pervenire per posta elettronica.

ARTICOLO 16 – DISCUSSIONE E VOTAZIONE

1. La discussione e la votazione delle proposte di modifica sono soggette al seguente ordine:
 - a) presentazione;
 - b) discussione;
 - c) votazione.
2. Il Presidente deve stabilire il tempo concesso per la discussione delle proposte di modifica.
3. Il Presidente deve decidere l'ordine di voto delle proposte di modifica.
4. Il Presidente deve prevedere un intervallo per la presentazione delle proposte di modifica di natura transazionale, concedendo l'opportunità di spiegarne il contenuto e le motivazioni ad esse sottese.
5. La proposta di modifica può essere ritirata dal relativo proponente.
6. L'approvazione delle proposte di modifica avviene a maggioranza semplice, ad eccezione delle modifiche al Regolamento della CALRE che richiedono l'approvazione per consenso.
7. Le dichiarazioni e le comunicazioni ufficiali a nome della CALRE e il Regolamento della CALRE dovranno essere approvati per consenso dei presenti al Comitato Permanente aventi diritto di voto. Le astensioni non pregiudicano in alcun modo il consenso. L'approvazione finale del Regolamento della CALRE avviene in sede di Assemblea Plenaria, conformemente a quanto stabilito nei punti 6 e 7 dell'Articolo 21.

CAPITOLO IV – ASSEMBLEA PLENARIA

ARTICOLO 17 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i Presidenti delle Assemblee dotate di poteri legislativi.
2. All'Assemblea Plenaria partecipano i Presidenti delle Assemblee iscritti a tal fine.

ARTICOLO 18 – RIUNIONI

1. L'Assemblea Plenaria si riunisce una volta all'anno durante gli ultimi quattro mesi dell'anno.
2. Qualora il Presidente sia impossibilitato a partecipare, potrà essere rappresentato esclusivamente da altri membri della rispettiva Assemblea legislativa. I tecnici delle Assemblee legislative possono partecipare alle riunioni, ma non godono di diritto di voto.
3. Il Presidente della CALRE può invitare esperti o relatori affinché intervengano su questioni specifiche esclusivamente su richiesta dello stesso Presidente, ma senza godere del diritto di voto.

ARTICOLO 19 - COMPITI

L'Assemblea Plenaria della CALRE ha i seguenti compiti:

- a) discutere e approvare il verbale della precedente Assemblea Plenaria;
- b) discutere e prendere atto delle relazioni presentate dai coordinatori dei Gruppi di Lavoro;
- c) approvare la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi di Lavoro;
- d) discutere e approvare la dichiarazione annuale e sue relative proposte di modifica;

- e) discutere e approvare le proposte di modifica al Regolamento;
- f) eleggere il nuovo Presidente, conferirgli i relativi poteri nel corso della sessione elettorale, sebbene il mandato abbia inizio il primo gennaio dell'anno a venire;
- g) discutere e approvare altre questioni presentate all'Assemblea Plenaria, comprese le risoluzioni e i comunicati da trasmettere a nome della CALRE.

ARTICOLO 20 - FUNZIONAMENTO

1. In considerazione degli argomenti trattati, della redazione della bozza della dichiarazione finale e di altri documenti, presentati nel corso dell'Assemblea Plenaria, è necessario tener conto dei seguenti principi:

- a) il Presidente deve spedire la bozza della dichiarazione annuale e di altri eventuali documenti a tutti i membri almeno 30 giorni prima della data prevista per la riunione;
- b) le eventuali proposte di modifica della bozza della dichiarazione annuale e di altri documenti, presentate dai membri, devono essere spedite al Presidente almeno 15 giorni prima della riunione;
- c) il Presidente deve informare tutti i membri di ogni eventuale proposta di modifica almeno sette giorni prima della riunione dell'Assemblea Plenaria;
- d) le proposte di modifica urgenti, debitamente motivate, possono essere consegnate entro e non oltre le 48 che precedono l'apertura dell'Assemblea Plenaria. Le proposte di modifica urgenti, discusse in sede di Assemblea Plenaria, dovranno essere approvate dal Comitato Permanente.

2. Fermo restando l'uso di altri mezzi di comunicazione, qualora necessari, i documenti relativi agli interventi e alle proposte di modifica saranno fatti pervenire per posta elettronica.

ARTICOLO 21 – DISCUSSIONE E VOTAZIONE

1. La Presidenza presenta la dichiarazione annuale in sede di Assemblea Plenaria, insieme ad altri eventuali documenti inseriti nell'ordine del giorno.

2. La discussione e la votazione delle proposte di modifica sono soggette al seguente ordine:

- a) presentazione;

- b) discussione;
 - c) votazione.
3. Il Presidente deve stabilire il tempo concesso per la discussione delle proposte di modifica.
 4. Il Presidente deve decidere l'ordine di voto delle proposte di modifica.
 5. Il Presidente deve stabilire un intervallo per la presentazione delle proposte di modifica di natura transazionale, concedendo l'opportunità di spiegarne il contenuto e le motivazioni ad esse sottese.
 6. L'approvazione delle proposte di modifica avviene a maggioranza semplice, ad eccezione delle modifiche al Regolamento della CALRE che richiedono l'approvazione per consenso.
 7. La dichiarazione annuale della CALRE, il Regolamento, nonché le dichiarazioni e le comunicazioni a nome della CALRE devono essere approvati per consenso dei partecipanti. Le astensioni non pregiudicano il consenso.

ARTICOLO 22 – REVOCA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

1. La proposta di modifica può essere revocata dal proponente nel corso della discussione.
2. Il Presidente può adottare le proposte di modifica revocate e sottoporle a votazione in sede di Assemblea Plenaria.

ARTICOLO 23 – ELENCO DEGLI INTERVENTI

1. I Presidenti che sono presenti all'Assemblea Plenaria e intendono intervenire sugli argomenti in discussione devono farne richiesta al Presidente della CALRE.
2. I Presidenti saranno invitati a prendere la parola secondo l'ordine delle richieste.

ARTICOLO 24 – APPENDICE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DELLA CONFERENZA

1. Se un membro desidera includere nella Dichiarazione annuale un argomento che non è presente nell'ordine del giorno dell'Assemblea Plenaria, è tenuto ad informare il Presidente nei sette giorni che precedono l'apertura dell'Assemblea.
2. Il Comitato Permanente deve riconsiderare la pertinenza dell'argomento ed approvare il suo inserimento nei lavori della Conferenza.
3. L'intervento ha luogo dopo la conclusione della discussione e della votazione sugli argomenti previsti all'ordine del giorno. L'intervento deve essere presentato per iscritto e viene inserito in appendice alla Dichiarazione annuale

ARTICOLO 25 – ATTUAZIONE

1. Al termine dell'Assemblea Plenaria, il Presidente deve spedire i documenti approvati a tutti i membri e a tutti i soggetti e le istituzioni interessati.
2. Il Presidente della CALRE deve collaborare con l'Unione Europea per garantire che il contenuto dei documenti venga messo in atto.

TITOLO III - ORGANI SUSSIDIARI

ARTICOLO 26 - SEGRETARIATO GENERALE

1. Nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati, il Comitato Permanente è assistito da un Segretariato Generale che è costituito da un rappresentante nominato da ciascun membro del Comitato. Il Presidente nomina il Segretario Generale per la durata del suo mandato.
2. Le Assemblee legislative interessate proporranno progetti o iniziative al Comitato Permanente – che può di conseguenza modificare il piano di azione annuale della CALRE – anche mettendo a disposizione i relativi strumenti tecnici e assicurando la partecipazione attiva del Segretario Generale, che sarà supportato dalle Assemblee legislative interessate.

ARTICOLO 27- GRUPPI DI LAVORO

1. L'Assemblea Plenaria può costituire gruppi di lavoro su richiesta del Comitato Permanente. Può inoltre approvare la costituzione di gruppi di lavoro tra la CALRE ed altre associazioni e/o istituzioni, finalizzati all'approfondimento e allo scambio su tematiche di comune interesse.
2. Ad eccezione di un gruppo di lavoro permanente sulla sussidiarietà e sulla parità di genere, i temi dei Gruppi di Lavoro sono stabiliti ogni anno dall'Assemblea Plenaria su proposta del Comitato Permanente. Il loro mandato non può superare due anni, con eventuale proroga da concordare. I coordinatori saranno rinnovati o confermati ogni anno.
3. Le conclusioni dei Gruppi di Lavoro saranno pubblicate dopo essere state presentate all'Assemblea Plenaria, e saranno spedite a tutti i membri della CALRE.
4. I coordinatori dei Gruppi di Lavoro saranno convocati alle riunioni del Comitato Permanente in occasione delle quali avranno diritto di parola, ma non di voto.
5. Le spese di gestione del gruppo di lavoro sono a carico dell'Assemblea legislativa che ne cura il coordinamento. Le spese di viaggio e alloggio sostenute per partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro saranno a carico delle delegazioni partecipanti.
6. La costituzione dei Gruppi di Lavoro approvati in sede di Assemblea Plenaria sarà effettiva al momento della conferma della partecipazione delle Assemblies legislative di almeno tre diversi Paesi.
7. Laddove possibile, le riunioni dei Gruppi di Lavoro si tengono nello stesso luogo e nello stesso giorno delle riunioni del Comitato Permanente, pur sussistendo la possibilità di organizzare una riunione del Gruppo di Lavoro nell'ufficio del coordinatore di turno del Gruppo di lavoro.
8. La partecipazione alle riunioni può avvenire in presenza o a distanza, purché siano garantiti mezzi telematici atti ad effettuare la riunione anche in modalità telefonica o in videoconferenza, l'identità dei partecipanti, il contenuto delle dichiarazioni degli stessi partecipanti, la durata in cui tali dichiarazioni vengono espresse, nonché le soluzioni di trasmissione interattiva in tempo reale e la messa a disposizione di mezzi di comunicazione adeguati per l'intera durata della sessione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 – SITO DELLA CALRE

1. Il sito internet della CALRE è lo strumento ufficiale di comunicazione e trasmissione delle informazioni, non soltanto per suoi membri, ma anche per le altre istituzioni ed organizzazioni europee.
2. Il Presidente della CALRE è responsabile della gestione del sito internet e delle informazioni che vi vengono pubblicate.

ARTICOLO 29 - LOGO/SIMBOLO

Il logo è costituito da 54 stelle blu che sono parzialmente sovrapposte alla parola CALRE e circondate da una linea gialla.

ARTICOLO 30 – INTERPRETAZIONE ED EVENTUALI DIFFORMITÀ

Il Presidente della CALRE è responsabile dell'interpretazione del presente regolamento qualora emergano eventuali questioni sulle modalità in cui è stata condotta la presente sessione.

Azzorre, Assembleia Legislativa della Regione Autonoma delle Azzorre, 21 novembre 2018.